

In data 20 maggio 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte,

su delega della Segreteria Nazionale, e in rappresentanza dei lavoratori di tutto il Gruppo FIAT

è stato raggiunto il seguente accordo.

1) Le parti intendono definire la vigente disciplina aziendale introducendo un trattamento di miglior favore per quanto riguarda le questioni connesse alla incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno sulla retribuzione per ferie, gratifica natalizia o 13<sup>a</sup> mensilità, permessi retribuiti ex art. 5 - Disciplina Generale - del C.C.N.L. 16.7.1979 e festività infrasettimanali.



A tal fine ed a tale titolo, con decorrenza 1<sup>o</sup> novembre 1983, verrà corrisposto ai lavoratori turnisti interessati (operai, intermedi, impiegati) il seguente aumento della maggiorazione per le ore notturne effettivamente prestate:

- per le Società di cui al successivo punto 4-A)

. per attività lavorativa prestata dalle 18 alle 22:  
dal 22,5% al 26,6%

. per attività lavorativa prestata dalle 22 alle 6 :  
dal 50% al 58,6%

- per le Società di cui al successivo punto 4-B), che applicano valori di maggiorazione diversi, l'aumento della suddetta maggiorazione lavoro notturno è quello indicato all'allegato 1 del presente accordo.



Gli aumenti risultanti sono stati calcolati applicando le stesse modalità utilizzate per le Società di cui al punto 4-A).

Resta inteso che nel trattamento sopra indicato si è tenuto conto della trasformazione in percentuale dell'indennità per lavoro notturno nelle festività infrasettimanali corrisposte a far data dall'ottobre 1975.

Per effetto di quanto sopra la F.L.M. dà atto che si intendono - a partire dalla data del presente accordo - superate e quindi non più proponibili per il futuro le pretese di incidenza della maggiorazione stessa sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o 13<sup>a</sup> mensilità, permessi retribuiti ex art. 5 - Disciplina Generale - del C.C.N.L. 16.7.1979 e festività infrasettimanali.

2) Con decorrenza dal 1<sup>o</sup> giugno 1982, e con esclusivo riferimento all'istituto del trattamento di fine rapporto (escluso l'accantonamento per il periodo precedente per il quale le parti nulla reciprocamente riconoscono), quanto corrisposto a titolo di maggiorazione lavoro notturno deve essere considerato quale elemento retributivo utile ai fini della determinazione dell'importo annuo di trattamento di fine rapporto da accantonare. L'azienda provvederà pertanto ad operare i necessari ricalcoli della quota di trattamento di fine rapporto già determinata e accantonata per il periodo 1<sup>o</sup> giugno 1982/31 dicembre 1982.

3) Gli importi così come stabiliti ai punti 1) e 2) saranno assorbiti fino a concorrenza su ogni singolo istituto nell'i-

*Peccati - 1/1*

*F. Lombardi S. I.*  
*Antonio*  
*Antonio*

potesi che attraverso future regolamentazioni contrattuali e/o di legge, sia comunque riconosciuta una maggiore incidenza o un diverso compenso della mancata incidenza su uno o più istituti trattati nel presente accordo, con riferimento alle ore lavorate in turni su cui è prevista la miglioramento.

- 4) Il presente accordo riguarderà le seguenti Società :
- A) Auto, Lubrificanti, Sepa, Veicoli Industriali (escluso OM Brescia), Carrelli Elevatori, Téksid Fiat Prodotti a Disegno, Cetti Speciali, Sidertek, Trattori, Comau , Allis Europe, Enti Centrali, Aviazione (compreso Brindisi), Engineering, Aspera, Tecnamotor, Weber Carburatori, Altecna, Comind Sud, Rockwell CVC Omevi, Centro Ricerche, T.T.G..
  - B) Politecna, OM Brescia, Aifo, Siem, Ferroviaria Savigliano, Simit (compreso Cusano Milanino), Cromodora.

*Luciano*  
*gh*

*Arturo*  
*F. F. F.*  
*De Luca*

AUMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO

S O C I E T A'	ATTIVITA' SUL 2° TURNO		ATTIVITA' SUL 3° TURNO	
	magg. in atto	nuova maggior.	magg. in atto	nuova maggior.
POLITECNA	25%	29,50%	50%	58,60%
OM BRESCIA	20% (+)	23,60%	50%	58,60%
	30% (°)	35,35%		
A I F O	15%	17,80%	15%	17,80%
S I E M	15%	17,80%	42%	49,40%
SIMIT	15%	17,80%	15%	17,80%
SIMIT (Cusano Mil.)	15%	17,80%	35%	41,20%
FERROVIARIA				
- SAVIGLIANO	20% (*)	23,60%	35%	41,20%
- TORINO	20%	23,60%	50%	58,60%
CROMODORA	25%	29,50%	50%	58,60%

(+) per le prime 2 ore sul 1° turno

(°) per le ultime 2 ore sul 2° turno

(\*) per le ore dalle 5 alle 7 e per le ore dalle 19 alle 21

*Pucci*  
*7/4*

*Antonio*  
*Fagnoli*  
*D. U. G. G.*

In data 20 maggio 1983

tra

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte su delega della Segreteria Nazionale, e in rappresentanza dei lavoratori di tutto il Gruppo FIAT,

è stato raggiunto il seguente accordo.

- 1) In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite la F.L.M. circa l'incidenza della maggiorazione lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ex art.5 - Disciplina Generale del C.C.N.L. 16.7.1979, la FIAT S.p.A. , contestata l'esistenza dei diritti vantati , a definitiva transazione delle pretese medesime, corrisponderà i seguenti importi :

*Perced*

*Taglioli*  
*di...*  
*De...*

TURNI	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
attività prestata sul 1° - 2° turno	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
attività prestata sul 2° turno	40.000	80.000	120.000	160.000	200.000
attività prestata sul 1° - 2° - 3° turno	73.000	146.000	219.000	292.000	365.000
attività prestata sul 3° turno	178.000	356.000	534.000	712.000	890.000
attività prestata sul 1°-2° / 1°-2°-3° turno	52.000	104.000	156.000	208.000	260.000
attività prestata periodicamente:					
- al sabato o alla domenica con riposo compensativo settimanale	85.000	170.000	255.000	340.000	425.000
- al sabato e alla domenica con riposo compensativo settimanale	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000
per i lavoratori con attività lavorativa prestata su 6 giorni settimanali gli importi risultanti dall'applicazione della tabella di cui sopra dovranno essere aumentati nella misura del 20%					

2) Agli effetti della determinazione della cifra "UNA TANTUM" di cui al punto precedente, la FIAT S.p.A. verificherà il tipo di turnazione a cui i lavoratori interessati sono stati adibiti nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il mese di maggio 1983. A tal fine il periodo massimo che verrà preso in considerazione sarà di 5 anni. Si considererà maturata la quota annua, qualora il lavoratore sia stato adibito per almeno sei mesi complessivi per ogni anno di riferimento (da gennaio a dicembre), ad attività su turni.

L'accordo relativo alla corresponsione degli importi determinati secondo i criteri di cui al punto 1), verrà formalizzato per ogni singolo lavoratore interessato con la sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale.

*P. U. 7/6*

*Del. C. C. C.*  
*A. M. M.*  
*F. S. S.*

- 3) La FIAT S.p.A. provvederà a determinare e corrispondere gli ripor  
ti di "UNA TANTUM" di cui al punto 1) a partire dal pros  
simo mese di giugno 1983, impegnandosi a completare la  
effettuazione della corresponsione agli aventi diritto  
entro il 30.9.1984.

Le parti si incontreranno entro il mese di maggio 1984 per  
verificare la situazione. In presenza di eventuali casi  
che non potessero essere definiti entro settembre 1984 ver  
ranno concordate modalità di compensazione per i ritardi.

- 4) Le parti si impegnano altresì ad effettuare, a partire dal  
mese di luglio 1983, verifiche con cadenze trimestrali, al  
lo scopo di accertare l'applicazione dell'accordo anche in  
riferimento ad eventuali iniziative assunte da parte di la  
voratori non in forza.

- 5) Il presente accordo riguarderà le seguenti Società:

Auto, Lubrificanti, Sepa, Veicoli Industriali, Carrelli E-  
levatori, TEKSID FIAT Proibiti a Disegno, Getti Speciali, Sidertek, Trac-  
tori, Omas, Allis Europe, Entè Centrali, Aviazione (compreso Brindisi),  
Engineering, Aspera, Tecnamotor, Weber Carburatori, Altecna,  
Comind Sud, Rockwell CVC Omevi, Centro Ricerche, T.T.G., Po-  
litecna, Aifo, Sisma, Ferroviaria Savigliano, Simit (compres-  
so Cusaso Milanino), Cromodora.

*Paulis*  
*12*

*Del. Croce*  
*Altecnica*  
*Fagnola*

La F.L.M., presente nella persona del Sig.  
e l'A.M.M.A., presente nella persona del Sig.

PREMESSO :

- che il Sig. \_\_\_\_\_ in relazione al lavoro prestato al le dipendenze della Società \_\_\_\_\_ ha chiesto in via stragiudiziale, a mezzo di legale, il pagamento delle somme derivanti dal computo delle maggiorazioni per lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti (ex art.5 -Disciplina Generale- CCNL 16.7.1979).
- che la Società \_\_\_\_\_ ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto di tale domanda, negando pertanto di dover al cunchè per i titoli sopra indicati;
- che la F.L.M. e la Società \_\_\_\_\_ hanno negoziato la conciliazione della controversia ed hanno convenuto di definirla secondo quanto stabilito con accordo sindacale del 20.5.1983

TUTTO CIO' PREMESSO

In riferimento alla richiesta avanzata dal Sig. \_\_\_\_\_ circa il computo della maggiorazione lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti (ex art. 5 Disciplina Generale CCNL 16.7.1979, viene concordata in via transattiva, e con l'incondizionata adesione delle parti, che sottoscrivono il presente verbale per accettazione e ratifica, ai sensi del punto 1. del l'accordo, la somma di L. \_\_\_\_\_ lorde, che saranno liquidate al lo stesso nella busta paga del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente verbale.

Il predetto, nell'accettare la suddetta somma, riconosce e dichiara di null'altro avere a pretendere a tale titolo.

Il lavoratore sottoscritto delega la Società \_\_\_\_\_, che accetta, a trattenere l'importo di servizio sindacale pari al ..... sulla somma liquidata al netto ed a versare tale somma al Sindacato.

Torino,

Letto, confermato, sottoscritto

per l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

per l'A. M. M. A.

il LAVORATORE

per la SOCIETA'



PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

- 1) Le Organizzazioni Sindacali devono trasmettere ai Responsabili del Personale delle diverse Società, Stabilimenti periferici o unità produttive del Gruppo FIAT interessate, gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati alla transazione. I suddetti elenchi -  
devono essere corredati con le schede individuali contenenti gli elementi conoscitivi del lavoratore e quelli necessari per l'effettuazione dei conteggi.
- 2) Gli elenchi devono essere predisposti in modo omogeneo e cioè :
  - per Società o per Stabilimento o singola unità produttiva
  - per ordine alfabetico
  - con numerazione progressiva
  - con indicazione dell'appartenenza o meno al Sindacato e la percentuale di trattenuta da effettuare per "servizio sindacale".

Per ogni realtà del Gruppo FIAT interessata alla transazione, verrà concordato in loco tra la Direzione del Personale e le R.S.A. il numero massimo di nominativi da presentare nel mese.

- 3) a) L'Azienda, ricevuti gli elenchi di cui trattiene per sé una copia, appone su di essi la data ed il visto di ricezione, nonché un numero di riferimento; provvede quindi alla verifica ed al controllo dei dati individuali contenuti nelle schede ed alla successiva determinazione degli importi spettanti per ogni singolo lavoratore, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo.
- b) Per gli elenchi già pervenuti, l'Azienda circa la tempistica di definizione delle pratiche farà riferimento alla data di presentazione. Tale operazione si inizierà in tutte le Società di cui all'accordo 20.5.1993 entro il mese di giugno p.v.

Nell'ipotesi che lo stesso nominativo sia contenuto in più elenchi si terrà conto ad ogni effetto della prima lettera interrottiva.



4) L'Azienda predisporrà un apposito tabulato contenente i seguenti elementi :

- data di emissione e numero dell'elenco a cui si riferisce
- Società, Stabilimento, singola unità produttiva di appartenenza dei lavoratori
- nominativo del lavoratore.- cartolina
- importo lordo da erogare
- Sindacato mandatario .
- percentuale di trattenuta e relativo importo per "servizio sindacale".

5) Tre copie del tabulato verranno inviate all'Organizzazione Sindacale interessata ed una copia ulteriore alla R.S.A. munita di apposita procura notarile, per il controllo degli importi calcolati e per benestare degli stessi da parte del lavoratore.

6) Il tabulato così approvato verrà ritornato all'Azienda che provvederà a predisporre gli specifici atti transattivi (come da facsimile allegato).

7) La Direzione del Personale convocherà contestualmente i singoli lavoratori interessati e il Rappresentante Sindacale Aziendale (munito di apposita procura notarile) per la firma del verbale di conciliazione (\*). Il suddetto verbale verrà contestualmente sottoscritto anche dal Responsabile del Personale o da altra persona munita di procura.

8) L'Azienda, entro il mese successivo a quello in cui è stato firmato il verbale di conciliazione, provvederà ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto e la relativa trattenuta per "servizio sindacale" nelle misure che verranno indicate dalle CO.SS. a livello locale. Gli importi dovuti verranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese.

Le ritenute per "servizio sindacale" verranno versate sui conti correnti indicati dalle CO.SS. interessate entro 30 giorni dalla data di avvenuto pagamento dell'importo di cui sopra al lavoratore.

(\*) da predisporre in 5 copie autentiche.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

9) L'Azienda provvederà quindi a redigere verbale riassuntivo dell'avvenuta conciliazione in sede sindacale ed a corredarlo dell'elenco nominativo degli interessati e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori (\*). La suddetta documentazione, opportunamente firmata dal rappresentante dell'Azienda e per il Sindacato dal Rappresentante Sindacale Aziendale munito di apposita delega, sarà trasmessa all'ANMA (o Associazione Industriale territorialmente competente) che provvederà periodicamente alla dovuta sottoscrizione.

Una copia del tabulato (con i criteri di cui al punto 4) contenente l'elenco nominativo dei lavoratori ed i relativi importi massi in pagamento verrà trasmessa alla F.L.M. Regionale Piemontese.

10) La documentazione così completata verrà trasmessa a cura dell'Azienda o dell'Associazione Industriale locale, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente con la richiesta di effettiva registrazione e di successivo deposito, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Eventuali casi di contestazione sorti sia nel momento di presentazione degli elenchi, sia nelle fasi successive, sia all'atto della determinazione degli importi, verranno definiti tra la Direzione del Personale dell'Ente interessato e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

(\*) Di tale documento occorrono 3 copie autentiche

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*